

# COMUNE DI SANTA NINFA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

# Ordinanza Sindacale N.15 del 29-11-2024 - Reg. generale N. 41

## COPIA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di divieto di utilizzare l'acqua della distribuzione idrica per scopi potabili e per il consumo umano. Denunciata presenza di "salmonella s.p.p."e sospensione di ogni attività presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e l'asilo nido comunale per il giorno 29 novembre 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di novembre, il Sindaco FERRERI CARLO

### PREMESSO:

- Che con nota della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, registro ufficiale 0158172 del 28-11-2024, acquisita da questo Ente al protocollo 20589 in pari data, avente ad oggetto "Denunciata presenza di "salmonella s.p.p." nella rete di distribuzione idrica. Invito all'emissione urgente di un'ordinanza contingibile e urgente di non potabilità.", in relazione alla comunicazione della Società Siciliacque S.p.A., circa la presenza di "salmonella s.p.p." nella rete di distribuzione idrica, l'ASP di Trapani, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 18/2023, raccomanda ed invita, per il tramite dei Signori Sindaci, a voler provvedere con massima sollecitudine alla predisposizione e conseguente adozione di un'apposita ordinanza contingibile e urgente recante il divieto di potabilità dell'acqua in distribuzione, fino al superamento della non conformità segnalata;

- Che la medesima nota suggerisce, nelle more dell'approfondimento di ulteriori misure straordinarie da valutarsi fino alla conclusione della condizione emergenziale, e rappresenta che l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia il ricorso a sistemi temporanei per la potabilizzazione di emergenza consistenti nella bollitura prolungata dell'acqua e/o nell'utilizzo, da utilizzare in cisterne di accumulo, del presidio sanitario "Amuchina" (sodio ipoclorito) alle dosi indicate in modo specifico nella confezione.

**PRESO ATTO**, in relazione a quanto sopra, che l'acqua attualmente distribuita nella rete comunale risulta non conforme ai parametri di legge e pertanto ne deve essere vietato l'uso per consumo umano;

**VISTO** l'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali:

- "4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
- 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", secondo il quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*", il cui articolo 2 individua il Sindaco quale "Autorità sanitaria locale";

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario, per ragioni igienico – sanitarie, adottare apposita ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica e disporre il divieto di utilizzo dell'acqua non potabile fino al superamento della criticità e fino a quando non verrà comunicato il ripristino delle caratteristiche qualitative dell'acqua

distribuita alla Popolazione con rientro nei valori di regolarità;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento mira ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che, in ragione della situazione di emergenza, non potrebbero essere protetti in modo adeguato mediante il ricorso agli strumenti ordinari;

**CONSIDERATO** che il presente atto produrrà effetti sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

#### **TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO**

#### **ORDINA**

CHE, al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell'uso potabile dell'acqua distribuita dal civico acquedotto, è fatto divieto, nell'ambito territoriale del Comune di SANTA NINFA, di utilizzare l'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento;

ALTRSI', la sospensione di ogni attività presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e l'asilo nido comunale per il giorno 29 novembre 2024;

AI TITOLARI di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di servizi di ristorazione di comunità è fatto divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

CHE nelle more dell'approfondimento di ulteriori misure straordinarie da valutarsi fino alla conclusione della condizione emergenziale, di seguire quanto rappresentato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la quale consiglia il ricorso a sistemi temporanei per la potabilizzazione di emergenza, consistenti nella bollitura prolungata dell'acqua e/o nell'utilizzo, da utilizzare in cisterne di accumulo, del presidio sanitario "Amuchina" (sodio ipoclorito) alle dosi indicate in modo specifico nella confezione;

CHE la Società Siciliacque S.P.A. provveda a monitorare, in collaborazione con il laboratorio di Sanità Pubblica di Trapani, lo stato di inquinamento dell'acqua distribuita, facendo obbligo alle stesse di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiamo immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo pretorio e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità con rientro nei parametri di legge;

#### **DISPONE**

altresì, che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa al Prefetto di Trapani.
- b) per il numero dei soggetti interessati e per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, la più ampia diffusione possibile sui mezzi di comunicazione;
- c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale locale;
- d) sia trasmessa alla Società Siciliacque S.P.A.;
- e) sia notificata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
- f) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Il Sindaco f.to FERRERI CARLO

Si attesta che la presente ordinanza sindacale è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 29-11-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 14-12-2024 al n. 1443

Santa Ninfa, lì 29-11-2024

Il Responsabile della pubblicazione on line f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line* 

#### **ATTESTA**

che copia della presente ordinanza sindacale, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **29-11-24** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, lì 29-11-2024

Il Segretario Generale F.to Sala Sandra

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale di Santa Ninfa, lì 29.11.2024

Il Segretario Generale f.to dott.ssa Sandra Sala